



IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 6 del mese di luglio 2016, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara – Presidente

Avv. Paolo Clarizia – Consigliere

Prof. Avv. Fabio Iudica – Consigliere

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor **Massimo Riccio (tessera F.I.S.E. n. 000590/M)** e del **CIR Associazione Sportiva Dilettantistica (cod. F.I.S.E. n. 182770)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora **Serena Caruso**

Premesso che

- con atto di incolpazione e deferimento a giudizio depositato in data 2 luglio 2015, con allegata produzione documentale, sono stati rinviati a giudizio dalla Procura Federale: il signor Massimo Riccio, per aver lo stesso, in violazione dell'art. 1, commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia F.I.S.E., in combinato disposto con l'articolo 10 dello Statuto Federale, proferito presunte ingiurie a carico della signora Antonella Di Paola nel corso della Fiera Cavalli di Verona 2013; il CIR Associazione Sportiva Dilettantistica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Giustizia;
- visto l'articolo 47, comma 1 del Regolamento di Giustizia, il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l'udienza di discussione per il 28 settembre 2015, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- instaurato il contraddittorio, le parti hanno raggiunto l'accordo, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento di Giustizia, per l'applicazione della sanzione di 5 giorni di sospensione e dell'ammenda di € 500,00 a carico del sig. Massimo Riccio, e dell'ammenda di € 500,00 a carico della signora Serena Caruso, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* del CIR Associazione Sportiva Dilettantistica;
- il Tribunale ha assunto la causa in decisione, in attesa di ricevere le osservazioni della Procura Generale dello Sport del CONI in ordine al patteggiamento;
- in data 1 luglio 2016 la Procura Federale ha trasmesso a questo Tribunale il parere negativo della



Federazione Italiana Sport Equestri

Procura Generale dello Sport del CONI al proposto patteggiamento, ritenuto non congruo;

Rilevato che

- a norma dell'Art. 56 comma 1 e 4 del Regolamento di Giustizia, il termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare per la pronuncia della decisione di primo grado è scaduto

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'art. 1, commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con l'art. 10 dello Statuto Federale, l'art. 4 del Regolamento di Giustizia, nonché l'art. 56, commi 1 e 4 del Regolamento di Giustizia, tenuto conto che è ormai decorso il termine per la pronuncia della decisione di primo grado

DISPONE

L'estinzione del procedimento disciplinare, salva opposizione degli incolpati, per mancata osservazione dei termini per la pronuncia della decisione.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed agli incolpati, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 6 luglio 2016

PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: F.to Avv. Paolo Clarizia

CONSIGLIERE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica